

Linguaggi e ideologie del
Rinascimento monarchico aragonese
(1442-1503)

Forme della legittimazione e sistemi di governo

a cura di

Fulvio Delle Donne e Antonietta Iacono



FedOA – Federico II University Press

Linguaggi e ideologie del Rinascimento monarchico aragonese (1442-1503) : forme della legittimazione e sistemi di governo a cura di Fulvio Delle Donne e Antonietta Iacono. – Napoli : FedOAPress, 2018. – (Regna. Testi e studi su istituzioni, cultura e memoria del Mezzogiorno medievale ; 3) 294 pp. ; 24 cm

Accesso alla versione elettronica: <http://www.fedoabooks.unina.it>

DOI: 10.6093/978-88-6887-026-3

ISSN: 2532-9898

ISBN: 978-88-6887-026-3

Volume pubblicato nell'ambito delle attività scientifiche del
Centro Europeo di studi su umanesimo e rinascimento aragonese - CESURA



© 2018 FedOAPress - Federico II University Press
Università degli Studi di Napoli Federico II
Centro di Ateneo per le Biblioteche “Roberto Pettorino”
Piazza Bellini 59-60
80138 Napoli, Italy
<http://www.fedoapress.unina.it/>
Published in Italy
Prima edizione: dicembre 2017
Gli E-Book di FedOAPress sono pubblicati con licenza
Creative Commons Attribution 4.0 International

Giancarlo Vallone

La ragione monarchica

1. *Dubbi su potere e stato*

Vorrei spiegare il titolo che ho scelto per questo mio contributo, con una inclinazione, o esigenza, che avverto, a torto o a ragione, come inevitabile nelle mie ricerche ormai da anni; cioè l'esigenza di misurare i concetti in uso in queste ricerche, o prassi di ricerca, con una costante attenzione alla storicità dei concetti stessi, cioè alla mutazione del loro significato, o contenuto, che si cela sotto l'omogeneità d'una stessa parola, ad esempio 'stato', o 'sovrانيتà', o 'costituzione'¹. Si tratta d'un percorso che porta lontano, e a volte troppo lontano, lo riconosco; porta fino ad affrontare i fondamenti teorici di tali concetti; ma è un percorso che serve a definire l'"oggetto" storico, ammesso che questa desueta parola ancora sia utilizzabile, nella presa di categorie capaci di descriverne la specificità, o, se si vuole, ma con minor esattezza, la 'cosalità', oppure di tentarlo, per così dire, in profondità. In altri termini, che certo non sono il primo ad usare, la teoria serve; ed anzi è stato detto, in modo del tutto condivisibile, che tra i tanti poteri che ha la prassi (ad esempio storiografica) non c'è quello di fare a meno della teoria. Ne farò un solo esempio, legato alla parola 'stato'. Ora, si fa presto a dire 'stato', ma che significa? Esiste una storiografia, a tutti nota, che ha tentato di svelarne il concetto indagando la storia della parola; ma queste indagini, a volte di splendida intensità e dottrina, non sono servite, né potevano servire, a dotare le molte pratiche storiografiche, più o meno dirette, sullo stato, di un concetto di stato. E tuttavia, in nessuna di tali pratiche, o ricerche, si può sperare davvero di ricavare o produrre questo concetto dalle prassi stesse, ed in effetti in esse ci si limita, in genere, a recepirne la parola; ma, per paradossale che possa

¹ Per una applicazione, rinvio a G. Vallone, *Il Principato di Taranto come feudo*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 118 (2016), pp. 291-312.

sembrare, in nessuna di queste ricerche, 'stato' è usato come semplice parola; se ne usa, comunque, un concetto; nella parola lampeggia un'idea. Dunque un concetto di stato esiste; ma, appunto, non viene ad esistenza in queste pratiche storiografiche, che semplicemente ne fanno uso, a volte illustre e a volte miserando, per organizzare i materiali della ricerca; ma dove esiste, allora, questo concetto, dove viene alla luce? Nelle opere teoriche sullo stato, siano queste di inclinazione dottrinale, o dogmatica o anche storica. Si fa presto a dire 'stato', ma non è un caso che si sia oggi assai guardinghi di fronte a definizioni, un tempo usate senza sospetto alcuno, come «stato medievale» e, in un caso celebre, anche «stato [...] nell'alto medioevo»; e se si è guardinghi è perché si sa, o si dovrebbe sapere, che uno stato dell'alto medioevo, ammesso che lo si voglia riconoscere esistente (e c'è chi non lo riconosce), è qualcosa di diverso da una monarchia assoluta del Seicento, da uno Stato assoluto. Il riconoscimento di questa diversità nasce da consapevolezza teorica; si potrà evitare di citare le teorie a supporto, ma esse 'agiscono'. Si potrà non essere consapevoli della distinzione tra stato medievale come "comunione di vita collettiva", secondo la graffiante definizione di un filosofo come Martinetti, e stato assoluto, in prospettiva, o meno, di modernità come «monopolio della forza», secondo Weber; si potrà evitare, ed è più che giusto, la citazione di questi teorici, e di ogni altro teorico, ma se si parla o si scrive o si ricerca di 'stato' in difformità da queste teorie, o da altre, bisogna capire che già questo è un modo di parlarne teoricamente e ci si espone perciò a quella misura dalla quale una pratica storiografica esce indenne, o lo può, solo se teoricamente consapevole. In altri termini una ricerca che non elabora con consapevolezza teorica – comunque orientata – i propri concetti fondativi è in buona misura senza fondamento; e lo è ancor di più perché l'accusa di 'astrattezza' o 'formalismo' così spesso rivolta a scritti teoricamente consapevoli, o alle teorie stesse, ignora, o vuole ignorare che queste teorie elaborano il loro concetto di stato con consapevolezza storica, o traendolo dalle pratiche storiografiche stesse, e, in più casi, addirittura proponendolo in quelle pratiche, e basterà fare, alla rinfusa, i nomi di Weber, Schmitt, Hintze, Brunner, Mousnier, Böckenförde, e, certamente, altri. Insomma, non ne dubiterei: la 'cosa-stato' per essere compresa nella sua storicità necessita di consapevolezza teorica; ma in ordine a quale carattere il concetto di stato definisce la storicità del suo oggetto, della sua 'cosa'? In ordine al potere esercitato sui sottoposti, come già sapeva Machiavelli. Pensare uno stato senza potere, equivale effettivamente a impedire ogni concetto di stato storicamente determinato, e, invece, pensare lo stato nella storicità del suo potere ci porta inevitabilmente di

fronte ad una serie di complesse questioni storico-teoriche, che mi permetterei di evidenziare in via del tutto sintetica perché in genere ben note, e che restringo a due: il rapporto tra stato e potere, il rapporto tra potere e diritto. Aggiungo: si tratta, lo so, di questioni classiche e assolutamente complesse in molti indirizzi di sapere, né sono io a poter proporre nuove prospettive; ma mi sarà consentito evidenziarle, e certo anche semplificarle, per il loro possibile uso storico. Ora pensare, e studiare storicamente il rapporto tra stato e potere, e, s'intende, potere politico, ci porta inevitabilmente di fronte alla questione della 'modernità', che è stata proposta teoricamente da quasi cent'anni, senza che, nel frattempo, alcuna teoria alternativa o alcuna pratica storiografica dissenziente, e ce ne sono state, abbia potuto mostrarne, in modo condiviso, o almeno convincente, non solo l'incongruenza teorica, ma soprattutto la sua discordanza dalla storia reale quanto meno dell'Occidente europeo, e in particolare sia riuscita a negare la sua efficienza per il nesso litigioso monarchia-feudalità; e pur essendo evidente che tutto questo non implica, per l'intero corso dell'Antico regime, una «statalizzazione» (se proprio si vuol dire così) dell'unità politica, e ancor meno una «burocratizzazione» dei poteri, rimane intatta l'esigenza di distinguere, o di spiegare la mancata distinzione, tra le monarchie dei secoli centrali del Medioevo, e quelle dell'età delle Guerre di religione. Al contrario, si è diffusa la recezione «volgare»² di Weber, spinta fino all'uso inconsapevole, da parte di storici empiristi, delle sue dottrine o almeno idee, nelle quali la modernità dello stato consisterebbe nel tentativo di conquista del monopolio del potere, nell'interno, s'intende, di una determinata unità politica. Se c'è un tentativo di conquista, c'è una lotta, e nessuna storiografia ha mai messo seriamente in dubbio che le monarchie continentali a vocazione assolutistica hanno tentato in vario modo, e con successo, di «espropriare», ad esempio, i poteri feudali, in forme varie di assoggettamento e subordinazione. Naturalmente si tratta anche, e sempre, di un conflitto tra uomini, ma, per un profilo diverso del prisma, è una lotta tra poteri; poteri che si mostrano da istituzioni diverse, quella regia e quella feudale, le quali confliggono, è bene dirlo con nettezza, anche sui modi del potere, e per dire più nettamente ancora, confliggono sul regime giuridico dei poteri. Infatti il re, che aspira al monopolio della forza, non accetta più che poteri altri dal suo, come la giurisdizione feudale, si trasmetta ereditariamente, e sia, dunque, una

² P. Schiera *Legittimità, disciplina, istituzioni: tre presupposti per la nascita dello Stato moderno*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, cur. P. Schiera, A. Molho, G. Chittolini, Bologna 1994, pp. 17-48, partic. 25.

‘proprietà’ del feudale, e pretende invece che il potere sia unico, e sia suo, ed esercitato da uomini suoi, ma in ufficio, perché l’ufficio è il modo di esercizio d’un potere che non è dell’ufficiale, ma altrui, del re, e si presta magnificamente a configurare la modernità anche nel modello ‘burocratico’ del potere. Tutta la grande letteratura politica e giuridica dell’antico regime, ad esempio Bodin, o Loyseau o Montesquieu, e per intuizioni già Machiavelli, è intimamente percorsa dalla grande e negletta³ questione dell’ereditarietà del potere feudale, e della sua utilità o danno per l’unità politica in rapporto alla ragione monarchica, cioè all’aspirazione unitaria del re, sul terreno stesso dei poteri e, naturalmente, della pace sociale. La modernità del potere appunto consisterebbe in questo avido egoismo, nel superare la pluralità di poteri ponendosi in vista di un potere unico. E tuttavia, che rapporto vogliamo indicare tra poteri, o potere, e diritto? E soprattutto, a quali condizioni questo rapporto o, meglio, nesso, può essere pensato come ‘stato’? Premetto di non ignorare una tendenza endemica, in particolare nella storiografia italiana, ma non solo in essa, di considerare tal rapporto irrilevante nell’analisi storiografica, e addirittura un «impaccio», ma c’è anche chi pensa assai diversamente, e non è poi così semplice stabilire chi ha torto e chi ragione; però comprendo le critiche antiformalistiche indirizzate a chi afferma che ‘stato’ è «il nome che si dà al potere politico quando si esercita in [...] forma giuridica»⁴. Eppure questa definizione, che inclina a descrivere, lo si capisce, uno stato che ha ormai conquistato il monopolio della produzione giuridica, e che ha reso irrilevante o quasi il diritto di produzione sociale, racchiude, tuttavia, una verità che non vale soltanto per lo stato ottocentesco; e cioè questa verità: almeno negli interni di una certa tradizione occidentale, ogni potere che vuol essere ‘politico’ deve rivelarsi o proporsi giuridicamente; e ce ne sono plurime ragioni; ma perché mai, alla fine, questa scelta profonda di esercitare il potere attraverso la costruzione giuridica, o almeno la disciplina giuridica, delle istituzioni (una costruzione che condiziona la vita dei poteri istituzionalizzati almeno nello stato di pace), poniamo il feudo, l’ufficio, lo stesso re? Perché, esattamente in questo punto, il potere mostra di guardare il suo lato, come fu detto,

³ Non sempre: si legga la forte consapevolezza di R. Mousnier, *La Costituzione nello Stato assoluto*, cur. F. Di Donato, Napoli 2002, p. 53.

⁴ M. Roper, *Per una teoria giuridica dello Stato, Napoli*, Guida 1998, p. 170. E l’analisi di F. Di Donato, *Ceto dei giuristi e statualità dei cittadini. Il diritto tra istituzioni e psicologia delle rappresentazioni sociali*, in *Alla ricerca della statualità. Un confronto storico-politico su Stato federalismo e democrazia in Italia e in Europa*, cur. G. Tedoldi, Verona 2012, pp. 19-63.

‘passivo’, l’insieme dei sottoposti, la società; esattamente nella sua (del potere) costituzione giuridica. Al tempo stesso, e di riflesso, soltanto a condizione di far sentire vivente la società, il nesso concettuale tra potere e diritto può essere definito ‘stato’. Direi, allora, che resta valida, a prescindere, certamente, dalle sue motivazioni ideologiche, una antica affermazione: lo stato è, in realtà, «lo status dell’unità politica», e non è subito norma né istituzione, ma volontà generale⁵. Ed anzi, se si osserva stato e costituzione solo dal punto di vista istituzionale e normativo, non solo si amputa la realtà sociale; ma sfugge la “sfera pubblica” e il processo di azione che istituzioni e norme (non solo *leges*), ed altro ancora, esercitano per la formazione di una coscienza pubblica nella guida della società, così come diviene insignificante il plesso di recezione istituzionale delle istanze sociali⁶.

2. Prospettive su diritto e legittimazione

Se si accetta questo sospetto di utilità della teoria per la storia, dobbiamo poi riconoscere che c’è potere e potere, e Rousseau ha detto «anche la pistola del bandito è un potere»; ma un potere che vuol essere ‘politico’ deve proporsi la questione della sua legittimazione, né c’è, che io sappia, un potere politico ritenuto legittimo in modo non effimero che non sia «sorretto internamente» da fondamenti di diritto. È questo fondamento oggettivo che rende meno ‘effimero’ il potere, perché forgia la disponibilità ad obbedire come «credenza nella legittimità» del potere stesso, e per quanto controverso sia, fin dalla sua origine teorica, questo concetto di legittimità⁷, ebbene significa di suo, e letteralmente, la credenza in un potere esercitato secondo diritto, con una serie di conseguenze o di presupposti, comunque riconosciuti, nelle quali il diritto stesso ha una forza efficiente – cioè anche storicamente efficiente – che è assai problematico disconoscere. Così, ad esempio: l’affermazione del diritto al potere di chi lo esercita, la costruzione, o almeno la disciplina di istituzioni per l’esercizio del potere, le pratiche di disciplina-

⁵ C. Schmitt, *Dottrina della costituzione* (1928), cur. A. Caracciolo, Milano 1984, pp. 110, 271.

⁶ In Italia indico il saggio, pionieristico per gli studi di storia costituzionale, di R. Ajello, *Alle origini del diritto moderno: legittimazione e consenso* (1987), in Id. *Formalismo medievale e moderno*, Napoli 1990, pp. 3-36, e già R. Ajello, *Continuità e trasformazione dei valori giuridici: dal probabilismo al problematicismo*, in *Storia e diritto*, Napoli 1986, pp. 357-404, partic. 387, 391s.

⁷ È, naturalmente, il concetto weberiano: O. Hintze, *La sociologia di M. Weber*, in Id. *Storia sociologia istituzioni*, cur. G. Di Costanzo, Napoli 1990, pp. 137- 151, partic. 141.

mento dei sottoposti⁸ (che potremmo accostare, con qualche forzatura e più stretta giuridicità alle «tecniche di assoggettamento» pensate da Foucault), e anche, alle procedure di garanzia dall'uso arbitrario del potere, potenziate nella stagione liberale; ed altro ancora. La stessa storia politica, per usare un'ambigua espressione, può ben mostrare quanto la questione della legittimazione del potere sia fondamentale nelle stesse relazioni tra poteri o tra titolari di poteri diversi e, non a caso, gerarchicamente. In un libro recente ce n'è un mirabile esempio: il principe Gian Antonio Orsini, in guerra contro il suo re, provocatoriamente gli fa sapere di voler occupare «manu armata» Venosa, perché il feudale di questa città, non avrebbe onorato un contratto, ma il re, che lo fronteggia sul campo per la battaglia, gli risponde di volere «ministrarli iusticia», e cioè di far «declarare» la contesa dai suoi tribunali: una sentenza, pro o contro Orsini, sarebbe stata certo un modo di ostendere la legittimità del potere del re, proprio attraverso l'ordine giuridico dei suoi tribunali, ripristinando la gerarchia di poteri e persone, perché scopo della gerarchia è l'unità politica; ma che Orsini non avrebbe accettato, l'astuto Ferrante lo sapeva bene⁹. Ogni altro mezzo o 'forma' di legittimazione: la propaganda, la letteratura apologetica, l'encomio pubblico, danno sempre per certo, e per scontato, che il potere che si conforta, ha un fondamento di diritto, e questo opera tanto più profondamente e diffusamente, quanto più la concreta organizzazione dell'unità politica, che riposa sull'obbedienza sociale, si orienta verso la costruzione degli *officia* sulla base di leggi; sul tipo 'legale burocratico' come si diceva un tempo. È esattamente questo l'ingegno astuto nel potere: la legge (ma può essere un altro arnese del sapere giuridico) impegnata nella costruzione di un ulteriore (rispetto ad essa) e più dimensionale, più direttamente capace di comando, strumento giuridico: un ufficio, un apparato, una istituzione¹⁰ che uniforma in una direzione univoca le condizioni di obbedienza. Quel che bisogna comprendere, è la razionalità appositata o, se si vuole, giuridicamente 'positiva' dispiegata in questo impegno¹¹, perché la legge, nella stagione medievale, non è per sua natura diretta a tale scopo e consolida forme assai diverse di legittimazione. Certamen-

⁸ Ad esempio di uso storico indico, anche per la sua concisione, ancora P. Schiera, *Legittimità, disciplina, istituzioni* cit., pp. 34-36.

⁹ F. Storti, *El buen marinero. Psicología política e ideología monarchica al tempo di Ferdinando I d'Aragona*, Roma 2014, pp. 40-41.

¹⁰ Schiera, *Legittimità, disciplina, istituzioni* cit., p. 48, parla della «costruzione di strumenti di apparato».

¹¹ J. Habermas, *La crisi di razionalità nel capitalismo maturo*, cur. G. Backhaus, Bari 1976 (ed. or. Frankfurt a/M 1973), p. 108.

te, lo scopo del potere non sembra essere altro dalla dominazione dei sottoposti (i «dominati», anche per Weber). Ed è vero, più di recente si è proposto, in particolare alla filosofia analitica, di smettere «di indagare la questione del potere in termini di male o di bene, per porla in termini di esistenza», e per farlo bisognerebbe alleggerire tale questione «da tutte le zavorre morali e giuridiche dalle quali è stata... gravata»¹²; ma non c'è di che rallegrarsi perché questo alleggerimento non coincide affatto con l'esclusione del diritto dall'analisi delle relazioni di potere, per filosofiche o storiche che siano; si tratterebbe invece di smascherarne l'illusoria – secondo Foucault – finzione garantista, perché il diritto va visto «non dal lato d'una legittimità da stabilire, ma da quello delle procedure d'assoggettamento che mette in opera»¹³, e perciò sarebbe comunque al servizio dei dominanti¹⁴. Per questa ragione il pensiero democratico pretende che l'opinione pubblica sia assolutamente capace di critica («in antitesi al potere pubblico»), oppure non sia¹⁵. Anche così, cioè in questo tratto 'destitutivo', non sembra possibile, almeno nella tradizione occidentale, che il potere, nella guida della società, possa mostrarsi altrimenti che attraverso diritto e costituzione¹⁶, che sono, l'uno

¹² M. Foucault, *La filosofia analitica della politica* (1978), in *Archivio Foucault. Interventi, colloqui, interviste*, cur. A. Pandolfi, S. Loriga, III, Milano 1998, pp. 98-113, partic. 103.

¹³ M. Foucault, *Corso del 14. I. 1976*, in *Microfisica del potere*, Torino 1982⁴, pp. 179-194, partic. 182-183.

¹⁴ Ci sono regioni operative ultime percorrendo le quali potremmo riconoscere che, in esse, la realtà del potere si svela spingendo «il potere nell'estremità sempre meno giuridica del suo esercizio» (Foucault, *Microfisica* cit., pp. 179, 183): l'esecuzione d'un condannato può perciò essere considerata comunque un oltraggio alla dignità della vita, per quanto l'esecuzione, nel Seicento, di un ebreo sorpreso a leggere la Torah, e l'esecuzione in Israele di Eichmann, nel 1962, si identifichino solo in quest'estremità; ma questo significa anche quanto formalistica sia la pretesa di esaminare il potere al di fuori delle condizioni giuridiche del suo esercizio. Piuttosto dobbiamo ricavarne il sospetto, ravvivato in frequenti occasioni della vita associata, che pratiche di dominazione siano iscritte ed operanti nella stessa statuizione dei 'diritti fondamentali', oltreché nella pratica politica, e che questi stessi diritti debbano essere ripensati in via costituente, il che può non sembrare, a sua volta, estremo, se si accetta che "tutto avviene nel diritto". Un tempo la questione aveva il suo nucleo nella «trasformazione del diritto naturale in diritto positivo come realizzazione della [di una certa] filosofia»: J. Habermas, *Prassi politica e teoria critica della società*, Bologna 1973 (ed. or. Frankfurt a/M 1971), pp. 127-173. Potrei indicare alcune notevoli persecuzioni nel dibattito civilistico attuale.

¹⁵ Così, in modo nettissimo J. Habermas, *Storia e critica dell'opinione pubblica*, Bari 1977 (ed. or. Frankfurt a/M 1962), p. 12

¹⁶ Distinguo i due concetti nel senso proposto da C. Schmitt nella *Verfassungslehre*, e da altri autori, a tutti, o quasi, noto («da costituzione non si basa su una norma», ma è «unità politica», con separazione tra «costituzione e legge costituzionale»).

e l'altra, strutture diverse dell'ordine sociale e politico, e lo sono anche nel Medioevo, dato che una costituzione nel Medioevo esiste. Questo non vuol dire affatto che ogni studio sul potere monarchico o, poniamo, sul potere feudale, debba trattare di diritto e costituzione. 'Potere' non è parola univoca ed esclusiva, e la si può intendere in molti modi; ad esempio come potere economico che prelude alla storia sociale¹⁷, e tuttavia solo il potere esaminato secondo le proprie regole di esercizio fa comprendere le condizioni di esistenza collettiva della società e il percorso naturale della legittimazione; e se si tratta di un potere subordinato, come quello feudale, solo questa 'misura' inferiore del potere fa intendere qualcosa sulla relazione tra poteri, tra il potere feudale e quello regio, o, insomma, sul loro assetto, cioè sulla 'regola' del loro rapporto necessario per costituire l'unità politica. Non s'intende forse questo quando ci s'interroga sul potere monarchico? La 'ragione monarchica' non esprime forse la superiorità del re nell'ordine istituzionale del Regno, e, al tempo stesso, la lotta politica anche interna al Regno, che il re può impegnare per conservarsi al suo potere sovraordinato su quello feudale? Ma questo implica subito anche la questione del diritto del re. La politicità del potere ha a che fare con la guida della società, e la guida della società, nel contesto di una pace duratura, avviene secondo il diritto, e non solo per quanto riguarda la determinazione dei sudditi ad obbedire (la credenza nella legittimità del potere), ma anche per quanto riguarda la costruzione giuridica dell'apparato di esercizio del potere. Lo comprendo, questa è quasi una provocazione. Diritto e costituzione si fanno arroganti e pretendono uno spazio centrale, nella comprensione del potere monarchico, e, naturalmente, in età aragonese, anche nella comprensione degli altri poteri subordinati, ma una storiografia – chiamiamola generale o politica (o, con parola antica, etico-politica) – che si va liberando assai lentamente, e in qualche caso per nulla, dei noti riduzionismi antigiridici crociani, spesso attivi inconsapevolmente, vorrà mai concedere questo spazio vitale a ciò che, in quella vulgata, non è ritenuta, alla fine, altro che politica? Si griderà al formalismo giuridico, lo si riterrà uno scandalo, lo si contrasterà con una lotta che, per altro, ad esempio a Napoli, è stata indirizzata, contro lo stesso Croce, per l'incomprensione sua, non tanto del sapere giuridico, ma del ruolo politico e 'costituzionale' dei giuristi e in particolare dei 'togati'. Si riterrà di poco momento la stessa cautela che usa verso il sapere giuridico uno storico ad esso ostile come Federico Chabod, non particolarmente ver-

¹⁷ T. Astarita, *The continuity of feudal power. The Caracciolo di Brienza in Spanish Naples*, Cambridge 1992.

sato, fu detto, «in questioni di *Rechts- und Staatslehre*»¹⁸. Si riterranno inutili le consapevoli, e forse ottimistiche, pagine, lette poi nel primo Convegno della Associazione dei Medievalisti italiani, di uno storico non giurista del valore di Giovanni Tabacco, che invece, ben attento alla storiografia tedesca, riconosceva l'importanza della *Verfassungsgeschichte* orientata al superamento della concettistica statalistica per la ricostruzione del Medioevo¹⁹. Si farà, contro diritto e costituzione, tutto questo e dell'altro ancora; ma, mentre si crea tale barricata riduzionistica e supponente, sta crescendo anche nella storiografia italiana, benché assai lentamente, una ben diversa tendenza basata sulla recezione di giuristi e storici con forte inclinazione giuridica, che hanno il merito grande di aver già da tempo indicato come basilare, per la storia politica stessa, la questione dell'unità politica (cioè della costituzione vivente), individuando non subito negli apparati istituzionali che esercitano il potere, ma nello spessore adesivo sociale, «nel rapporto *amicus-hostis*, il nucleo del “politico”», sempre ribadendo la necessità sottrarre lo studio dell'unità politica medievale ai concetti «della dogmatica giuridica ottocentesca»²⁰. Quest'ultima cautela in particolare produce un bene grande, dal quale è derivata la possibilità di analizzare, con concetti appositi e propri, un periodo di grande durata, dal pieno medioevo all'antico regime, perché in questa lunga stagione, e dunque anche in quella di Alfonso e Ferrante d'Aragona, la costituzione non è una norma, la sovranità non è un potere politico unico, lo Stato non ha per nulla il monopolio della forza. Non ci si rende nemmeno lontanamente conto di come il difetto di tali distinzioni crei un falso effetto di continuità storica che serve a percepire la realtà come l'ippogrifo di Astolfo serve davvero a raggiungere la luna. Non è tutto qui, perché l'analisi storiografica di una monarchia autenticamente feudale (quella cioè nella quale il re non dispone di un potere «irresistibile» o inarrestabile dai feudali, come mostra appunto la storia politica del Regno in età aragonese), deve essere misurata nel suo divergere dal quadro della modernità politica. Per quanti dissensi abbia attirato quest'idea di modernità, essa corrisponde

¹⁸ G. Sasso, *Il guardiano della storiografia. Profilo di F. Chabod e altri saggi*, Napoli 1985, pp. 143-150, 177.

¹⁹ G. Tabacco, *Storia delle istituzioni come storia del potere istituzionalizzato*, in *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo*, cur. G. Rossetti, Bologna 1977, pp. 33-40, partic. 36.

²⁰ Propongo come riferimento, per l'importanza di C. Schmitt e di O. Brunner, l'agile e denso scritto di P. Schiera, *Stato*, in *Lessico della politica*, cur. G. Zaccaria, Roma 1987, pp. 623-631 (a p. 623 e 624 le citazioni), datato, ma senza segni di invecchiamento, in specie per chi si approssima a tali questioni.

alla storia reale delle monarchie, perché solo il maturare di un potere «irresistibile» (del re o di altri)²¹, e, più ancora, solo un assetto dei poteri dominato ordinariamente dalle istituzioni monarchiche consente, a quanto pare, anche l'emersione di esperienze istituzionali e politiche, e anche socioculturali quali l'«idea della ragion di stato» e la sua pratica²², e, per altri versi, la costituzione di una «sfera pubblica» omogenea, o di «civiltà statale» o di come altrimenti la si voglia definire. Solo l'avvento storico di una capacità di impulso unitario consente di guardare con attenzione alle «procedure che proiettano oggettivazioni che noi confondiamo con lo Stato» invece che alle stesse istituzioni statali²³, le quali dunque vengono mitigate nelle loro differenze funzionali e di struttura, come avviene nell'opera di Maravall sullo stato, e in altre opere celebri francesi e inglesi, senza mai giungere, s'intende, a negare davvero la distinzione tra feudi ed uffici, come un tempo si pretendeva negli studi sul primo Vicereame napoletano, perché quando s'afferma, autorevolmente, che «l'azione antifeudale della monarchia (vicereale) convisse con la sostanziale conservazione dell'apparato feudale» non si nega forse l'avvento di uno spazio pubblico omogeneo ancora nel pieno Seicento, a Napoli, o non si nega forse, ed a ragione, l'essenza sociale della modernità per la sopravvivenza stessa del ruolo di frammentazione sociale operato da istituzioni feudali virulente, almeno nel quadro vicereale interno, con la conseguenza che «il popolo (è) abbandonato»²⁴? Quando si parla di «pluralismo» dei poteri feudali, o di assetto proprietario dei poteri, o di «frantumazione sociale» non si fa che percorrere sentieri diversi dello stesso percorso, non si evidenzia altro che la turgescente capacità di resistenza della feudalità, o di altri corpi intermedi, e la costituzione e l'unità si mostrano anzitutto, o soltanto, nell'assetto gerarchico delle istituzioni e dei poteri, esposto facilmente al turbine delle guerre dei feudali col seguito delle loro milizie e dei *clientes* e del 'loro' popolo. In tal senso, secondo me, si è detto, per l'uso storico, con sintetica consapevolezza, e in generale, che per l'unità politica, per il suo status, è necessario verificare la sussistenza «di un centro politico che eserciti a titolo di sovranità alcuni poteri superiori a quelli di qualsiasi

²¹ Sull'idea schmittiana di potere «irresistibile», storicamente adattabile alle monarchie assolute, rinvio a G. Vallone, *La costituzione medievale tra Schmitt e Brunner*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 39 (2010), pp. 387-403, partic. 392-394.

²² Rinvio alla mia recensione di Storti, *El buen marinero* cit., in corso di pubblicazione.

²³ P. Veyne, *Comment on écrit l'histoire. Essai d'épistémologie*, Paris 1978, p. 219.

²⁴ R. Ajello, *I governi di Carlo (1734-59) cercarono di «ricomporre il popolo abbandonato» per «formarne una nazione»*, in corso di pubblicazione, pp. 1-58, partic. 9.

altro centro politico presente in quell'ambito e riconosciuti per tali. [...] Anche le monarchie feudali europee dei secoli XII-XV presentavano queste caratteristiche, ma le presentavano in concorrenza con altri centri politici [...] che inficiavano più o meno gravemente il titolo e la consistenza del potere sovrano e ne determinavano una, per così dire, debole qualità»²⁵.

3. *Misure di modernità: il feudo e l'ufficio*

Ora, il punto da fissare sembra questo: in che modo il re agisce per la guida della società in un contesto di pace? E cioè anche in direzione della sollecita e sincera obbedienza dei sottoposti? O, altrimenti detto, in che modo il re tenta quanto meno di consolidare il suo potere e conservarsi ad esso, se non anche di affermarlo in via prepotente? Il modo, può esser definito, con ispirazione weberiana, come «costruzione di strumenti di apparato»²⁶. Una simile costruzione avviene, inevitabilmente, con mezzi giuridici, e riguarda, in modo pressoché esclusivo, l'istituzione dell'ufficio, che è lo strumento essenziale per l'esercizio del potere del re. Il re, con il suo potere, non è però l'unico corpo politico della monarchia feudale; questa costituisce l'unità politica ordinando in subordine altri corpi politici del regno: i feudi, le città, le corporazioni e altro. Ma cos'è che costituisce questa alterità? Cos'è che impedisce, in ragione di essa, di definire il potere politico del re come potere unico, e che, perciò, lo spinge a lottare per conservarsi alla supremazia, ed anche, se possibile, per tentare di abbattere ogni resistenza al suo potere, se non anche ad eliminare l'esistenza di altri poteri? Vorrei esser chiaro su questo punto: quel che frena l'aspirazione monarchica al monopolio e all'unicità e esclusività del potere è esattamente il fatto delle molteplici proprietà ereditarie dei poteri feudali (e altri); è questo fatto, sono questi titoli proprietari, che determinano la pluralità che il re combatte e che in alcuni casi in vari tempi e modi abatterà. Non conosco nulla di più estraneante da un bene desiderato che il non esserne proprietario. Se si sottovaluta o si semplifica questa struttura plurale dell'unità politica è facile poi negare la modernità come sintesi monistica e superamento vittorioso di una lotta interna in quel campo di tensione che è, appunto, l'unità politica. Si tratta di una lotta tra uomini e tra istituzioni

²⁵ G. Galasso, *Prima lezione di storia moderna*, Roma-Bari, 2008, p. 89. Un'applicazione 'storica', e autorevole, di questo principio in F. Diaz, *Filosofia e politica nel Settecento francese*, Torino 1962 p. 95.

²⁶ Mutuo l'espressione da Schiera, *Legittimità, disciplina, istituzioni* cit., p. 48, già indicata.

che hanno un diverso diritto al potere, e pretendono di conservarsi a tale diritto; dunque è anche una lotta nel diritto (e nella legittimazione), che significa anche una radicalmente differente costituzione giuridica dei rispettivi poteri: il re che delega il suo potere agli ufficiali e la feudalità che invece trasmette il proprio potere ai suoi eredi: una facoltà basilare, che gli ufficiali non hanno. In effetti, la natura intima dell'ufficio è quella di esercitare un potere altrui, ed è per questo che altrettanto 'naturalmente' l'ufficio non può essere ereditario, e lo può diventare solo s'è concesso in feudo o in allodio, se cioè, cambia natura. Si ha un bel dire che i baroni sono regi ufficiali²⁷; in verità non lo sono affatto e pretese contrarie, oppure espressioni come «preburocratizzazione del feudo», ed altre simili, sono esposte all'arduo compito di spiegare il loro significato anche in senso teorico. Feudo e ufficio sono forme talmente diverse, che dall'aver proposto, anche teoricamente, la loro lotta, ch'è lotta viva nella storia, è nato il concetto vitale della modernità politica; ed è stato scritto «lo sviluppo dello Stato moderno ha ovunque inizio nel momento in cui il principe mette in moto il processo di espropriazione di quei "privati" che accanto a lui esercitano un potere amministrativo indipendente: di coloro cioè che possiedono in proprio i mezzi della amministrazione, della guerra, delle finanze e beni di ogni genere che siano utilizzabili in senso politico. [...] Alla fine vediamo che nello Stato moderno il controllo di tutti i mezzi dell'impresa politica viene di fatto a concentrarsi in un unico vertice»²⁸. Questa weberiana è, lo so, un'antica impostazione, nata essa stessa da un osservatorio storico indirizzato, come si sa, in particolare verso la Francia, ma può dirsi davvero superata solo perché antica, o perché semplicemente ignorata in alcuni studi sul feudo, o perché eminentemente teorica? Si vorrà definire l'applicazione storica delle categorie weberiane un bieco formalismo o basterà indicare in Weber un «autore decaduto»? Si ha consapevolezza della complessità del rapporto tra teoria e prassi, o lo si vorrà considerare, del tutto "ingenuamente", come fu detto, una questione di poco momento perché teorica? Se si decide, per puro arbitrio, che la teoria, o anche soltanto la consapevolezza teorica, sono tempo perso per i veri storici, ascoltiamo allora un gran pratico, che nel cuore del Seicento,

²⁷ L'inventore di quella antica formula di uso processuale, così mal propagandata, è quasi certamente Matteo d'Afflitto: G. Vallone, *Iurisdictio domini. Introduzione a Matteo d'Afflitto ed alla cultura giuridica meridionale tra Quattro e Cinquecento*, Lecce 1985, pp. 159-160; cioè lo stesso promotore dell'ideologia togata antif feudale (ivi, pp. 130-133).

²⁸ M. Weber, *La politica come professione* (1919), cur. P. Rossi, F. Tuccari, M. Cacciari, Milano 2006, pp. 58-59, e in molti altri luoghi delle sue opere maggiori.

parlando del «terzo ordine del Regno» di Francia, e cioè degli ufficiali, sul punto nodale, come sempre, delle giurisdizioni, e dei «difetti di giustizia», legati in particolare al loro esercizio in via ereditaria (per venalità dell'ufficio, che dunque diviene, per tutto questo, simile al feudo) e contrapponendolo ad un sano esercizio in puro ufficio, cioè privo anzitutto di ereditarietà, dice: «bisognerebbe essere ciechi per non vedere la differenza tra questi due concetti e non desiderare con tutto il cuore la soppressione del commercio e della ereditarietà delle cariche». Poi, egli ritiene impossibile, all'epoca, questa riforma (in effetti ci vorranno la Rivoluzione, e le ceneri da essa prodotte), e semmai essa sarebbe auspicabile, aggiunge con penetrante visione, solo se le cariche potessero essere «distribuite nella considerazione del solo merito», spingendosi a sostenere, con concretezza tipica d'antico regime, una evidente *balance* tra i due modi del potere²⁹. Contro questa differenza, che segna la consapevolezza teorica attuale, e quella pratica in antico, tutto è stato tentato, ma il tentativo non può aver successo, perché il superamento o il contenimento dell'organizzazione feudale e il propagarsi del potere per *officia* fino al suo farsi «irresistibile», sono la «cosa stessa» di uno Stato a vocazione assolutistica; o almeno dotato di quella vocazione nel suo stesso interno. C'è di più: quando uno storico come Hintze sostiene, e lo sostiene per l'uso storico, che «Weber ha dimostrato l'imprescindibile necessità della burocrazia per il tipo di potere razionale-legale»³⁰, dice appunto che la predisposizione dell'attività d'ufficio con regole statuite, è la più razionale rispetto allo scopo del dominio dei sottoposti, perché vincola le scelte dell'ufficiale indirizzandole a fini specifici, e induce la convinzione dell'impersonalità del suo comando, che verrebbe indubbiamente meno se il potere in esercizio dell'ufficiale fosse anche in sua proprietà: una condizione questa del potere in ufficio che dunque dev'essere progressivamente estesa, estendendo quanto più possibile il potere da delegare e l'obbedienza da ispirare. Alle spalle di tutto soprattutto s'intuisce che in essenza la burocrazia è l'ufficio non ereditabile:

²⁹ Richelieu, *Testamento politico*, Roma 1984, p. 84 (I, 4, 1). La datazione è al 1635/1638. Nessun interesse mostra Richelieu per la giurisdizione feudale, ormai, in Francia, sotto pieno controllo regio, e che pure era stata, un quarto di secolo prima, il gran problema teorico di Loyseau. Risalta perciò il divieto in Sicilia, ma nel Settecento, di cumulo tra titolo feudale (su terre) e titolo venale sugli uffici, indicato da R. Ajello, *Potere ministeriale e società al tempo di Giannone*, in Pietro Giannone e il suo tempo. Atti del convegno di studi nel tricentenario della nascita, cur. R. Ajello, II, Napoli 1980, pp. 450-536, partic. 476, 483.

³⁰ In un celebre saggio del 1926, *La sociologia di Max Weber*, in O. Hintze, *Storia, sociologia, istituzioni*, cur. G. Di Costanzo, Napoli 1990, pp. 137-151, partic. 150.

in questo è la sua concreta razionalità, e la sua funzionalità al progetto monopolistico. E, vorrei notarlo, nel momento stesso in cui Norbert Elias afferma che il carattere funzionale di un potere ormai monopolizzato e centralizzato, e la stessa forza sociale delle *élites* legate alle «funzioni centrali», troverebbe un limite o freno al proprio depotenziamento egemonico, e al dinamismo sociale legato alla «interdipendenza delle funzioni», soltanto in una «proprietà monopolistica» del potere «di carattere ereditario»,³¹ allora il modello di modernità politica proposto da Weber, per l'uso storico, nella figura del potere legale-burocratico e nella istituzione dell'ufficio non ereditabile, è pienamente ratificato³² anche in indirizzi teorici, come questo, che privilegiano lo studio dell'agire sociale rispetto all'analisi dell'assetto istituzionale. Ed anche quando l'essenziale impostazione weberiana viene orientata in altre innovative direzioni, ad esempio (per farne uno) in tema di «etica del pubblico impiego», si tiene a dichiarare espressamente di agire su quel fondamento³³. In ogni caso se dobbiamo decidere quel ch'è vivo e quel ch'è morto per l'uso storico del pensiero weberiano, il potere legale-burocratico, l'esproprio polimorfo del potere feudale, così come la profonda distinzione strutturale del feudo dall'ufficio, certamente vivono, e vivono esattamente nel senso che il loro uso storico impedisce l'astrattezza empirica e casistica delle storiografie. Insomma, si tratta, lo si vede, di un complesso contesto teorico, per altro appena accennato. Tutto quanto precede, ed altro ancora, costituisce il fondo concettuale più prossimo alla storia reale, e, per meglio dire, il più capace di rappresentarla; ma tradurlo in storiografia non è impresa semplice. La terra di mezzo tra teoria e storia deve essere percorsa con cautela, perché il rischio di piegare la storia reale all'impianto categoriale della teoria, e di renderla precettistica o dottrinarica, è sempre alto; bisogna però saper tentare se non si vuole eleggere a canone storiografico un comodo credo empirista, e la sua effettiva astrattezza, proposta, invece, come concretezza e realismo. Allora, come affrontare qui, storicamente, non la questione della legittimazione del potere monarchico nell'età aragone-

³¹ N. Elias, *Potere e civiltà*, Bologna 2010² (ed. or. Basel 1939), pp. 215-221, partic. 220: «a meno che quelle funzioni non siano legate alla permanente possibilità di disporre di una proprietà monopolistica di carattere ereditario».

³² Benché soltanto in prospettiva della interdipendenza delle funzioni, e cioè del dinamismo sociale, trascurando l'assetto istituzionale implicito nei concetti di «funzione» o (/e) «ereditarietà»: e con questo pare inevitabile che sussista, nonostante tutto, la necessità della distinzione tra istituzioni.

³³ M. Stolleis, *Lineamenti di un'etica del pubblico impiego*, in *Stato e ragione di stato nella prima età moderna*, cur. G. Borrelli, Bologna 1998, pp. 165-199.

se, ma quella, connessa, e fondativa, dell'uso del diritto, degli istituti giuridici, degli strumenti di apparato per l'esercizio del potere nel dispiegarsi ordinario della vita collettiva? Penserei di fare perno su alcune riforme aragonesi, legate al funzionamento di una istituzione anzitutto giuridica, che è la giurisdizione.

4. *La istituzione di uffici giudicanti centrali per la supremazia del re (il Sacro Regio Consiglio)*

Si dirà che la giurisdizione è sì un potere, ma potere soltanto giuridico perché trasforma la lite nella pace attraverso una procedura regolata dal diritto; la sua politicità sarebbe semplicemente nel suo essere funzione. Non c'è nulla di più errato, perché per tutto il Medio Evo e poi in Antico Regime, la giurisdizione esprime, ordinandoli nella funzione unitaria e, al tempo stesso, gerarchica, di dire il diritto, corpi politici che hanno un assai diverso diritto al potere. Perciò la politicità della giurisdizione non risiede solo nel suo essere funzione per la giustizia nella società; ma anche nel raccordare in unità gerarchica, attraverso i gradi di impugnazione, i poteri diversi che incidono nella società. Acuti lettori come Eisenmann e Althusser hanno trovato fiorente questo impianto costruttivo ancora nel pensiero di Montesquieu³⁴. Nel Medioevo è il Papato che ha riscoperto questa forza gerarchica delle giurisdizioni, e via via anche le monarchie, come la Francia di Filippo Augusto. Tuttavia, se si conosce l'immensa elasticità del sistema feudale maturo, nei secoli finali del Medioevo, si può comprendere come la conquista regia del vertice delle giurisdizioni, che equivale anche alla supremazia nell'unità politica, può non essere irreversibile. La storia ci permette di vedere all'opera questo ingegno notevole, quanto inavvertito, perché ritenuto, a torto, scontato: la lotta del re per mantenere intatta la sua apicalità. Siamo a Napoli, nel 1443. Il 9 marzo nell'ultima tornata del famoso Parlamento di San Lorenzo, come tutti sappiamo, Alfonso ottiene dalla feudalità lì presente, o rappresentata, la successione al trono per il proprio figlio illegittimo, Ferrante, ma in cambio ha dovuto concedere ai feudali una delle prerogative più preziose della Corona: la giurisdizione penale, il «doppio imperio». Il re prudente non affiderà quest'accordo ad una *lex* generale; l'attuerà *singulatim*, via via attraverso privilegi³⁵. Anche così la concessione turberà profondamente l'assetto del Regno, che

³⁴ G. Vallone, *La costituzione feudale di Montesquieu*, in «Le Carte e la Storia. Rivista di Storia delle Istituzioni», 20 (2014), pp. 9-25.

³⁵ Vallone *Iurisdicatio domini* cit., pp. 12-13; mentre alle pp. 123-160 c'è un largo esame delle questioni giuridiche legate a questa particolare concessione.

già con l'avvento della dinastia angioina, e in particolare con il Vespro, aveva inclinato l'equilibrio dei poteri verso la feudalità, per quanto controverso sia sempre stato tutto questo tra gli storici. Il maggiore forse, dei giuristi d'età aragonese, Matteo d'Afflitto (1447/1450-*ante* aprile 1528) ci ha lasciato una rampogna eminente di tutto questo: «al tempo di re Alfonso, fu concesso ai baroni il doppio imperio, e ad esclusione della Gran Corte della Vicaria...; e per questa concessione fatta loro a titolo esclusivo, i baroni sono come re nelle loro terre, ed in particolare quelli che hanno [per privilegio] anche il potere di giudicare in seconda istanza, e li il re non ha che un potere di giurisdizione in astratto, e fanno [quei baroni] quel che vogliono»³⁶. Chiediamoci: perché il re non aveva che un titolo vago ed astratto a giudicare su quelle sentenze delle corti dei feudali dotati del secondo grado di giurisdizione («*secundae causae*»)? Perché la Vicaria è giudice anche di seconda istanza, ma quando cominciano a concedersi ai feudali, in specie all'indomani della seconda congiura baronale, privilegi di giurisdizione di seconda istanza³⁷, la Vicaria non ha più competenza per accogliere appelli contro quelle corti feudali; e tutto il percorso finiva in mano baronale, e il re subiva una drastica cesura, una interruzione della sua *superioritas*³⁸: bisognava rimediare. Gli storici dell'antico Regno sanno che il re Alfonso aveva chiara intenzione di riordinare l'assetto delle giurisdizioni, perché egli stesso lo dichiara nell'indirizzo di saluto in apertura del Parlamento, e vi collegano l'istituzione del famoso Sacro Regio Consiglio. In verità l'istituzione o il riordino del Sacro Regio Consiglio è certamente anche un rimedio alla concessione del «doppio imperio» fatta ai feudali. E

³⁶ Il testo in M. de Afflictis, *In utriusque Siciliae Neapolisque Sanctiones et Constitutiones novissima Praelectio*, Venetiis 1588, c. 16v (*quaest.* 24 nr. 9); lo si legge anche, più in breve, e commentato con altri brani convergenti, in Vallone *Iurisdictio domini* cit., pp. 132-133.

³⁷ Ne indico alcuni documenti in G. Vallone, *Le terre orsiniane e la costituzione medievale delle terre*, in *Un Principato territoriale nel Regno di Napoli? Gli Orsini del Balzo principi di Taranto (1399-1463)*, cur. L. Petracca, B. Vetere, Roma 2013, pp. 247-334, partic. 293 e nt. 165.

³⁸ Più in dettaglio: la Vicaria era un tempo, prima della concessione di San Lorenzo, giudice di primo grado penale per quei reati commessi nelle terre dei molti feudali privi del potere di giudizio *in criminalibus*, ed era anche secondo giudice avverso le sentenze penali delle corti dei pochi feudali che invece avevano il privilegio di primo grado. Però, con la concessione di San Lorenzo, la Vicaria era rimasta secondo giudice avverso tutte le sentenze di corti feudali, né poteva escluderle intervenendo a titolo di *praeventio*, perché quella giurisdizione era dei feudali a titolo esclusivo («privative»); invece la Vicaria, essendo, al più, corte regia in seconda istanza, non aveva competenza sulle sentenze feudali di secondo grado, individuabili, come ho detto, soprattutto all'indomani della seconda rivolta baronale.

così la *Edictalis provisio* del 13 agosto 1449, o che istituisse il Sacro Regio Consiglio, come voleva il Pescione, o che fosse soltanto un punto fermo nel suo “venirsi facendo” come ha detto Cassandro³⁹, è comunque corte di ultima istanza, ed anche di terzo grado⁴⁰, rispetto a tutte le corti di giustizia pure feudali del Regno, ed evidentemente anche in materia penale. Per d’Afflitto il barone che nella sua giurisdizione non è frenato o sovrastato da quella regia, è re nelle sue terre; e tuttavia lo è anche per un’altra ragione: perché trasmette ereditariamente il suo potere. È esattamente questo aspetto che non deve essere semplificato, e che affido all’attenzione. Non è caso che le fonti documentarie, anche solo quelle dell’età aragonese, e una corposa linea storiografica, fino alla Reynolds, definiscano il feudo come *dominium*, diciamo proprietà, sia del feudo, sia del potere su di esso; ed è esattamente il titolo proprietario, il *dominium* sul potere, che tutti i re di casa d’Aragona, devono affrontare nella sua più imperiosa forza eversiva e centrifuga, organizzandola nell’ordine gerarchico delle impugnazioni; che dunque non è un ordine meramente procedurale, ma un ordine politico perché crea o vuol creare da poteri radicalmente diversi (cioè diversi alla radice, nel diritto al potere, come ho detto) l’unità politica, ovvero lo status nel quale il Re, nella condizione ordinata della vita collettiva, guida l’insieme del Regno dall’alto del suo potere che, nel percorso delle giurisdizioni è semplicemente⁴¹, per citare un autore, Bodin, che usa d’Afflitto, una *extrema provocatio*, un «dernier ressort» al cui esame è preposto, a Napoli, appunto il Sacro Regio Consiglio. Verrebbe istintivo un esame comparativo con la situazione francese coeva, e senza spingersi al tempo di Bodin e dell’editto di Roussillon (1563), ma già così, in prima approssimazione, la istituzione di un ufficio di giurisdizione di ultima istanza per subordinare l’imponente crescita generale delle giurisdizioni feudali anche nei gradi

³⁹ R. Pescione, *Corti di giustizia nell’Italia meridionale dal periodo normanno a l’epoca moderna*, Milano-Napoli 1924, pp. 189-192; 198-202, 207-209, 211-215 (qui il testo della *Edictalis provisio*); G. Cassandro, *Sulle origini del Sacro Regio Consiglio Napoletano*, in *Studi in onore di R. Filangieri*, II, Napoli 1952, pp. 1-17, partic. 7-8, 11. Interessante per il ruolo iniziale del Sacro Regio Consiglio, e anche per il rapporto con la luogotenenza otrantina, la pergamena del 10.VI.1471, in M. Pastore, *Pergamene medievali dell’Archivio di Stato di Lecce*, in *Note di civiltà medievale*, Bari 1979, pp. 219-248, partic. 226-228.

⁴⁰ Il principio dei tre gradi di giurisdizione, derivato dal diritto romano, è presente in tutti i giuristi di diritto comune, ed è definito dal d’Afflitto «appellari tertio a tertia sententia non licet»; egli ne fa uso in un brano (nella *Praelectio* cit., c. 14v [quaest. 21 nr. 6]) forse utile per aumentare le notizie sui poco noti *Iudices appellationum* ricordati da R. Pescione, *Corti di giustizia* cit., pp. 193-195.

⁴¹ Ma anche necessariamente; ad esempio è assurdo credere, che una sentenza del re possa essere impugnata in una corte feudale.

d'impugnazione, sembra un evidente connotato di debolezza della Monarchia aragonese di Napoli. Le incessanti guerre feudali sono il sintomo, appunto per la loro frequenza, dell'assenza d'un terreno comune e di uno spazio pubblico condiviso sul quale espandere le ragioni unitarie nelle regioni stesse della coscienza. Solo le monarchie assolute riusciranno, in secoli di impegno, a limare le differenze particolaristiche e a marginalizzare in vari modi l'ereditarietà dei poteri e la frantumazione sociale.

5. *La istituzione di uffici giudicanti periferici per il controllo delle province (le Regie Udienze Provinciali)*

Ci vuol poco a capirlo: l'ereditarietà del potere feudale ne impedisce al re, per generazioni, una gestione diretta, e, di più, scherma e frammenta territorialmente la sua legittimazione. Un lealismo orsiniano durerà nel potentato pugliese, nonostante quanto dirò in seguito, fino al primo Vicereame⁴². Perciò come mostra appunto il caso del Sacro Regio Consiglio, il re si guarda bene (e lo dico per paradosso, perché nemmeno potrebbe farlo) dall'organizzare il suo potere di ultima istanza in feudo, che equivarrebbe ad alienarlo, ma lo delega in officio, e se questo avviene è perché l'officio, come ho detto più volte, è lo strumento giuridico per esercitare un potere destinato a non divenire proprietà dell'ufficiale, e a restare altrui, cioè del re, e a consolidare il suo primato nel regno. In tutto questo, perché il sapere giuridico avrebbe una qualche importanza? Perché l'azione del re, per la guida della società si traduce «nella costruzione di un potere concepito per funzionare in armonia»⁴³, cioè nello status ordinario della vita collettiva. Una simile costruzione è possibile solo al sapere giuridico. E si tratta di una costruzione reale, perché le *leges*, i privilegi, e, anche più incisivamente e nel concreto della loro capacità di comando singolare, gli apparati d'ufficio, insomma il diritto, sono “fatti”⁴⁴, e che altro sarebbero altrimenti? e fatti per definire in modo se vogliamo anche prognostico la struttura sociale. Ma sono “fatti” costruiti appositamente, e fu detto «nessuna legislazione, nessuna giurisdizione hanno mai potuto fare a meno dei

⁴² Ad es. R. Colapietra, *La cronaca aquilana di A. De Ritiis e la cronachistica meridionale del Quattrocento* (1993), in Id. *Baronaggio, umanesimo e territorio nel Rinascimento meridionale*, Napoli 1999, pp. 491-580, partic. 528-532, 538-545 (dove però si dà per autentica la cronaca del Cardami almeno per un «nucleo originario»).

⁴³ Così G. Tabacco, *Storia delle istituzioni* cit., p. 39.

⁴⁴ Ad es. R. Guastini, *Distinguendo. Studi di teoria e metateoria del diritto*, Torino 1996, p. 49.

concetti giuridici». ⁴⁵ Quel che è imprescindibile alla costruzione, lo è (ed invece lo si nega spesso), anche alla comprensione storica di quanto è stato costruito. Intendo dire, come minimo, questo: anche gli scritti dei giuristi antichi sono fonte, e possono o devono essere utilizzati per comprendere il potere dispiegato in funzione, per comprendere il significato vivente di una *lex*, oppure per comprendere non dico cos'è, ma come funziona un *officium*. E qui incontriamo un punto nodale, perché le *leges* di un antico regno, ad esempio quello meridionale, da Federico II a Ferrante I, se possono giungere, e raramente giungono, alla creazione di istituzioni, ch'è piuttosto un atteggiamento della modernità e più ancora dello statalismo ottocentesco, certo non ne danno definizioni, cioè, per quanto qui interessa, non ne indicano il regime giuridico essenziale, che discende, per la verità, dai "principi", dalla riflessione giuridica, dai fatti del sapere, per definirli così. Si è pensato che sia stata «la mancata definizione del concetto di ufficio» a impedire di «distinguere l'ufficio dal feudo» e a vietare di «separare logicamente» la giurisdizione feudale da quella regia ⁴⁶. Però questa separazione è stata sempre nota, perché è nella "cosa" del Regno, e nessuno, in antico, ha mai veramente fatto confusioni, e se pure è vero che non c'è definizione legale, nel Regno, dell'ufficio, i giuristi la conoscono, e ne scrivono, descrivendo, così, anche il fatto di un ufficio, della sua costruzione o funzione. Paride del Pozzo («Paride nostro» per l'amico più giovane d'Afflitto) dice, esercitando una certa violenza sul corpo del diritto romano: «in officiis tria requiruntur, scilicet: electio, acceptatio et ingressus officii» con larghe prosecuzioni disciplinari ⁴⁷ che valgono per tutti gli uffici, ma naturalmente non per i feudi. E tuttavia questa consapevolezza giuristica (il termine non è inesistente, ma colto) dell'ufficio, e l'aver insediato attraverso di essa la giurisdizione regia al vertice della scala delle giurisdizioni, questo fa della monarchia aragonese uno Stato assoluto? se esiste un utilizzo ed una costruzione del potere per *officia*, anche su base legale, questa determina un monopolio della forza? Certamente no; ma dalla prima guerra dei baroni il giovane re Ferrante apprende una verità, per altro destinata a durare per l'intera epoca vice-reale, ed oltre. La monarchia non controlla le periferie. In particolare,

⁴⁵ N. Bobbio, *Scienza e tecnica del diritto*, Torino 1934, p. 21.

⁴⁶ Sono spunti problematici presenti, con molti altri, nell'opera pionieristica, di V.I. Comparato, *Uffici e società a Napoli (1600-1647). Aspetti dell'ideologia del magistrato nell'età moderna*, Firenze 1974, pp. 166-172.

⁴⁷ Paris de Puteo, *De Syndicatu...tractatus*, Venetiis 1556, § *In officiis tria* (vol. I, cc. 122r-123r).

alcuni potentati feudali si estendono a intere province, e quasi regioni: gli Orsini in Puglia, i Sanseverino in Calabria e nel Salernitano; in questi vasti territori che dovrebbero essere presidiati dai Giustizieri provinciali, antica istituzione itinerante dei Normanni, i poteri del Giustiziere, per movimenti istituzionali che ci sono, alla fine ignoti, appartengono ai grandi feudatari. Gli Orsini poi, lo sappiamo, hanno istituito una Corte di giustizia, il mitico *Consistorium Principis*, che si impone, come istanza superiore, a tutte le giurisdizioni territoriali del potentato, che sono tante e tanto varie, quante sono le articolazioni e le gerarchie dei territori, perché ogni terra è potere, ed è facile immaginare una altrettanto intricata gerarchia di impugnazioni tra esse, benché si tratti di una gerarchia tutta racchiusa nel primo grado di giurisdizione, quello a cui gli Orsini hanno titolo⁴⁸. Oltre questa scala di poteri territoriali, e dopo la pronuncia del Consistorio, si poteva finalmente ricorrere al re, cioè alle grandi Corti napoletane. Non c'è in questo nulla di strano; in Francia, ancora nella Francia di Enrico IV, si riconosce senza veli che in alcuni luoghi ci sono «trois ou quatre degrez de Jurisdiction Seigneuriale avant que devenir à la Royale» e un feudista regalista come Loyseau, che parla più liberamente di ogni giurista meridionale, auspica per riforma di ridurre tutto il corso delle impugnazioni corporate, feudali e regie, ai tre gradi del diritto romano⁴⁹. Appena morto, in qualche modo, il 15 novembre 1463, il principe Orsini, Ferrante decide (ne abbiamo notizia al 29 novembre⁵⁰) un presidio luogotenenziale del Grande feudo, affidato a suo figlio Federico, anche nipote, si sa, di Orsini; ma quali fossero gli impressionanti poteri del Luogotenente, lo leggiamo in un documento più tardo, del 1472, per Cesare d'Aragona, subentrato a Federico.⁵¹ Tuttavia, più importante di questi poteri, è la intuizione che ha Ferrante: son poteri che bisogna esercitare per il re lì, nell'antico princi-

⁴⁸ Per una datata, quanto emblematica, incomprendione di questo fatto: G. Vallone, *La costituzione feudale e gli intenti dei baroni*, in «Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto», 7 (2017), pp. 337-351.

⁴⁹ Charles Loyseau, *Discours de l'abus des Iustices des villages*, in *Oeuvres*, Lyon 1701, p. 23b e in altri luoghi, e pp. 12b-13a per la riforma.

⁵⁰ Si legge nei *Dispacci sforzeschi da Napoli*, V (1.I.1462-31.XII.1463), cur. E. Catone, A. Miranda, E. Vittozzi, Battipaglia 2009, nr. 294 pp. 519-521 «il re... fa pensiero de fare venire el signore don Federico suo figliolo ad stare a Taranto et Leggia [Lecce] per governare queste terre e a lui dare uno bono governo de homini da bene, parendoli chi'l non possi meglio acomandare queste cose che suoi et vostri figlioli»: da Trezzo a Fr. Sforza al 29.IX.1463.

⁵¹ Lo si legge in G. Cassandro, *Lineamenti del diritto pubblico... sotto gli Aragonesi*, in «Annali del Seminario giuridico-economico della R. Università di Bari», 1932/II (ma 1934) pp. 44-197, partic. 172-174.

pato, e tutte le popolazioni locali, poi, chiedono questa prossimità di luoghi, anche solo per evitare di svolgere le proprie liti a Napoli. Perciò il principe di sangue viene contornato da un *consilium* di giuristi: nasce il Sacro Regio Provincial Consiglio, una istituzione di seconda istanza, rispetto a tutte le molteplici e articolate giurisdizioni feudali e demaniali della provincia e che altro non è se non la prima Regia Udienza Provinciale del Regno; non lo si sapeva. Nel libro di Storti ci sono spunti importantissimi per conferma; in una lettera del 1484 un referendario racconta che il re «voleva mandare uno fiolo de li soi per ciaschuna provintia che fuosse presidente, quale havesse ad intendere tutte le querelle de li populi»⁵², e il progetto è attuato o in fase di attuazione al primo gennaio 1488, quando viene emanata la prammatica *Querula expositione*; e qui, si stabilisce che in ogni distretto provinciale tutti dovessero essere giudicati «intra Provinciam» anche «in causis appellationum» ad opera dei regi «Generales, Locumtenentes et Gubernatores [...] per Nos ordinatos vel ordinandos in unaqueque provincia»: appunto le regie Udienze provinciali in formazione⁵³. Possiamo insomma dire, ed è una novità, che le Regie Udienze provinciali nascono dall'esperienza della guerra feudale orsiniana, oltreché dalle esperienze baronali di accentrimento delle giurisdizioni territoriali. Possiamo anche notare che questa costruzione giuridica, che opera nella vita concreta dei territori e dei popoli, passa subito alla trattativa politica, poniamo al De Principe del Pontano e in altre sue opere⁵⁴, segnando anche la via maestra delle influenze e degli indotti. Così la decostruzione del potentato orsiniano, operato dalla restaurazione aragonese, mostra diversi profili di quel che teoricamente si definisce l'«esproprio» del potere feudale, poniamo l'erezione *in capite a Rege* di diverse unità già suffeudali del Principato tarantino o della Contea leccese, e, certamente, la creazione di un ufficio regio territoriale di giurisdizione in sostituzione di quello feudale. In

⁵² F. Storti, *El buen marinero* cit., p. 80.

⁵³ Sintetizzo qui alcune considerazioni svolte nelle pagine finali di G. Vallone, *Le istituzioni superiori di giurisdizione del potentato orsiniano*, in *Virtute e conoscenza. Per Luigi Scorrano*, cur. G. Caramusco, Lecce 2014, pp. 339-360. Sono pagine che a loro volta rielaborano l'ultima parte dell'altro mio saggio *Le terre orsiniane* cit., pp. 247-334. La prammatica *Querula expositione* si legge col nr. 2 nel titolo *Ubi de delicto*, delle usuali raccolte.

⁵⁴ Parrebbe riferirsi anche alla nuova istituzione luogotenenziale sorta alla morte di Orsini, ed alle sue prospettive future, l'esortazione rivolta al Principe: «bonis consilio et iustitiae cultoribus urbium aut provintiarum curam demandabis»: G. Pontano, *De principe*, ed. G.M. Cappelli, Roma 2003, § 56, p. 66: l'opera sembra composta, «nel 1464-1465» (pp. XXVII-XXVIII) e poi fors'anche rivisto in seguito. In uno scritto di poco posteriore, il *De obedientia* (1470), il Pontano parla già di «praefecti provinciarum»: C. Finzi, *Re, baroni, popolo. La politica di Giovanni Pontano*, Rimini 2004, pp. 16, 65-66, 91

estrema sintesi si può dire che la monarchia aragonese, alla fine della sua stagione, ha raggiunto sul potere feudale due sostanziali affermazioni e sempre per via di giurisdizione: la apicalità del potere e il (tentato) controllo delle province; naturalmente la giurisdizione non è, in sé, sufficiente a tale controllo. Questa monarchia non è stato assoluto e non è forza sufficiente per conservare il Regno; ma c'è comunque un filo rosso che dalla stagione aragonese si prolunga nel Vicereame e poi nel Regno restaurato: le giurisdizioni continuano ad essere la struttura forse più importante dell'unità politica. Perciò le giurisdizioni non sono per nulla solo diritto, esprimono cose e corpi che, attraverso di esse, si affermano alla vita collettiva; la loro eminente natura è politica⁵⁵; ma nel Regno, o Vicereame, le cose e i corpi vivono la loro politicità sul presupposto intangibile della loro diversità, e dunque di una incompiuta coesione sociale. Ed anzi: se con la vis a tergo dell'Impero di Spagna la feudalità fu domata, o ridimensionata nelle relazioni di potere (non c'è motivo alcuno di mutare questa antica convinzione crociana), essa al tempo stesso conservò, ed anzi potenziò il proprio apparato giurisdizionale; e tutto questo grazie ad una operazione portentosa quanto cinica (perché operata sulla pelle dei sottoposti) officiata dal ministero togato appunto sul terreno delle giurisdizioni⁵⁶, con l'esito di consentire la rifeudalizzazione e il potenziamento della feudalità, senza produrre alcun vero diroccamento dell'apparato statale (nel senso di regio), come altri hanno pensato, anche se lo stato resta ancora, e di più, solo la status d'insieme delle istituzioni.

⁵⁵ Ad es. F. Di Donato, *Esperienza e ideologia ministeriale nella crisi dell'ancien regime: Niccolò Fraggianni tra diritto, istituzioni e politica, 1725-1763*, I, Napoli 1996, pp. 65-92, 354-371, e altrove.

⁵⁶ «Tres sententiae Curiae Baronialis habentis etiam secundas appellationes (quas vocant tertias causas) pro una sententia in praxi receptum est, habendas esse»: così si poteva comunque impugnare nelle corti regie; ce ne informa Fabio Capece Galeota, come tanti altri togati, attestando una prassi in uso già alla fine del Cinquecento e forse anche prima. Ne ho trattato in G. Vallone, *Le decisioni di Matteo d'Afflito*, Lecce 1988, pp. 81-83; *Evoluzione giuridica e istituzionale della feudalità*, in *Storia del Mezzogiorno*, IX, Napoli 1993, pp. 69-119, partic. 99-100.